

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1106 del 06/03/2017
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 ζ NESPAK SPA ζ MODIFICA SOSTANZIALE DELL' AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA CON PROVVEDIMENTO N. 3303 DEL 10/11/2014 PER L'ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE IMBALLAGGI IN MATERIE PLASTICHE NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI MASSALOMBARDA, VIA DAMANO, N.1 -
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1157 del 06/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno sei MARZO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **NESPAK SPA – MODIFICA SOSTANZIALE DELL' AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA CON PROVVEDIMENTO N. 3303 DEL 10/11/2014 PER L'ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE IMBALLAGGI IN MATERIE PLASTICHE NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI MASSALOMBARDA, VIA DAMANO, N.1 -

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 3303 del 10/11/2014 a favore della Ditta Nespak SPA, avente sede legale e impianto in Comune di Massalombarda, Via Damano, n.1, per la propria attività di fabbricazione imballaggi in materie plastiche;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 15/11/2016 e acquisita dalla SAC ARPAE con PGRA 2016/14331 del 15/11/2016 – Pratica SinaDoc n. 33409/2016 – per la modifica sostanziale dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.3303/2014, dalla Ditta **Nespak SPA** (C.F./PIVA 00383820396), avente sede legale e impianto di fabbricazione imballaggi in materie plastiche in Comune di Massalombarda, Via Damano, n.1;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;

- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **33409/2016**, emerge che:

- la Ditta Nespak SPA che svolge attività di fabbricazione imballaggi in materie plastiche nell'impianto sito in Comune di Massalombarda, Via Damano, n.1, ha presentato domanda di modifica sostanziale dell'AUA adottata con provvedimento della Provincia di Ravenna n. 3303/2014 a seguito della realizzazione di un nuovo reparto di estrusione per la fabbricazione di imballaggi in polietilene (PET);
- La modifica richiesta è relativa alla sola variazione delle emissioni in atmosfera e relative prescrizioni di cui all'Allegato B) all'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.3303/2014, rimanendo invariati gli Allegati A) e C) relativi rispettivamente a: scarico di acque reflue industriali in acque superficiali e scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali; Nell'ambito del riassetto impiantistico, la Ditta richiede la riduzione della concentrazione del parametro polveri, dagli attuali 20 mg/Nmc a 15 mg/Nmc e per il parametro Butano, da 300 mg/Nmc a 200 mg/Nmc;
- La Ditta ha altresì presentato il piano di adeguamento per il posizionamento dei punti di campionamento in conformità alla normativa vigente, corredato di cronoprogramma;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 15/11/2016 (PGRA 2016/14331) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato (PGRA 2016/14795);
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessaria alcuna richiesta di integrazione documentale da parte della SAC di Ravenna (PGRA 2016/14537);

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo è stata acquisita la Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE (PGRA 2016/15461) per le emissioni in atmosfera, necessaria e vincolante per la modifica sostanziale dell'AUA;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al DLgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica sostanziale dell'AUA a favore della Ditta Nespak SPA, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di fabbricazione imballaggi in materie plastiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta della responsabile del procedimento amministrativo Paola Dradi della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **LA MODIFICA SOSTANZIALE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) adottata con provvedimento della Provincia di Ravenna n. 3303/2014, a favore della Ditta **Nespak SPA** (C.F./PIVA 00383820396), avente sede legale e impianto di fabbricazione imballaggi in materie plastiche in Comune di Massalombarda, Via Damano, n.1, fatti salvi i diritti di terzi;

2. **DI DARE ATTO** che la presente modifica sostanziale dell'AUA comprende e sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC di Ravenna;

3. **DI DARE ATTO altresì** che l'allegato A) – scarico di acque reflue industriali in acque superficiali e l'Allegato C) – scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali – non subiscono variazioni, ma vengono comunque riallegati alla presente modifica sostanziale di AUA;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali;
- **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;
- **l'Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro:

3.a) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

6. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e al Consorzio di Bonifica, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- I termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI .

Condizioni:

- le acque reflue provenienti dallo stabilimento della Ditta Nespak SPA, sono costituite da acque reflue industriali (scarichi n.7 e n.8) provenienti dal raffreddamento di macchine per la lavorazione della plastica, unite ad acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento;
- le acque reflue domestiche vengono trattate prima in una vasca settica tipo Imhoff, quindi in un filtro batterico anaerobico, poi si immettono nella rete in cui confluiscono anche le acque di raffreddamento e le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali. Le suddette acque vengono scaricate nello scolo consorziale Canaletta, bacino idrografico del Canale Destra Reno, direttamente (scarico n.7) o indirettamente (scarico n.8, che recapita nel fosso di via Fornace di Sotto);
- dallo stabilimento si originano altri scarichi di acque meteoriche non assoggettate alla DGR n.286/05 e DGR n.1860/06 e di acque reflue domestiche (Allegato C);
- i certificati di analisi effettuati dalla Ditta hanno evidenziato il rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tabella 3 allegato 5 parte terza del DLgs n.152/06 per i parametri ricercati.;

La planimetria delle rete fognaria, si allega quale parte integrante e sostanziale dell'AUA.

Prescrizioni:

- ✓ gli scarichi n. 7 e n.8 delle acque reflue industriali devono essere conformi ai limiti di emissione indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 della parte terza del D.L.vo n.152/06;
- ✓ con cadenza almeno annuale, deve essere effettuata un'analisi delle acque reflue industriali per ciascun punto ufficiale di prelievo (n. 7 e n. 8) su campione rappresentativo, che attesti la conformità alla tabella 3 dell'allegato 5 della parte terza del D.L.vo n.152/06, firmato da tecnico abilitato, da conservare ed essere resa disponibile nel caso di eventuali controlli;
- ✓ i pozzetti di prelievo ai fini del controllo, devono essere idonei al prelevamento di campioni delle acque reflue industriali (conformi alla normativa tecnica prevista in materia). Essi vanno mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza. Su di essi va garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema;
- ✓ va effettuata periodica manutenzione agli impianti di trattamento acque reflue industriali, al fine di mantenere efficiente il sistema di depurazione;
- ✓ i punti di prelievo ai fini del controllo della qualità degli scarichi, individuati negli ultimi pozzetti prima degli scarichi stessi, sono indicati con il n. 7 e il n.8 nella planimetria allegata;
- ✓ va resa disponibile agli agenti accertatori in caso di eventuale controllo, la planimetria della rete fognaria completa - tavola fognature del 28/04/2009;
- ✓ nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, ne va data comunicazione alla Provincia e ad ARPA Servizio territoriale Distretto di Faenza - Bassa Romagna.

EMISSIONI IN ATMOSFERA**Condizioni:**

- Le emissioni in atmosfera provengono dalle varie fasi di lavorazione delle materie e dai macchinari ad esse collegate (termoforatura, estrusione, granulazione, densificazione) e dai silos di stoccaggio dei prodotti;
- La modifica richiesta è relativa alla realizzazione di un nuovo reparto di estrusione a cui afferiranno le nuove emissioni: E36,E37. Inoltre, le emissioni E34 ed E35, che erano state convogliate in un unico punto denominato E36, rimarranno distinte e ognuna con proprio sistema di abbattimento del materiale particellare;
- Vengono inoltre, come richiesto dalla Ditta, ridotte le concentrazioni di polveri dagli attuali 20 mg/Nmc a 15 mg/Nmc; Butano da 300 mg/Nmc a 200 mg/Nmc;
- E' prevista inoltre la eliminazione dei seguenti punti di emissione: E2, E3,E12,E20,E21, E31.

Limiti:

I limiti di emissione che la Ditta Nespak SPA è tenuta a rispettare sono i seguenti:

PUNTO DI EMISSIONE E1 -SILOS - F.T.-

Portata massima	1500	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	15	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri Polipropilene	15	mg/Nmc
--------------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E2 -ESTRUSORI POLIPROPILENE - DA ELIMINARE -

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri Polipropilene	15	mg/Nmc
--------------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E3 -ESTRUSORI POLIPROPILENE - C – DA ELIMINARE -

Portata massima	20000	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri Polipropilene	15	mg/Nmc
--------------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E11 -SILOS

Portata massima	200	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri Polistirene	15	mg/Nmc
---------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E12 -SILOS – DA ELIMINARE -

Portata massima	1200	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri Polistirene	15	mg/Nmc
---------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E13 -SILOS

Portata massima	1500	Nmc/h
Altezza minima	15,5	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri Polistirene	15	mg/Nmc
---------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E14 -SILOS

Portata massima	1500	Nmc/h
Altezza minima	15,5	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri Polistirene	15	mg/Nmc
---------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E15 -SILOS

Portata massima	1500	Nmc/h
Altezza minima	15,5	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri Polistirene	15	mg/Nmc
---------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E16 -SILOS – F.T. -

Portata massima	1500	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri Polistirene	15	mg/Nmc
---------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E17 -ESTRUSORI PSE

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Butano	200	mg/Nmc
--------	-----	--------

PUNTI DI EMISSIONE E18A,E18,B,E18C,E18D, E18E - TERMOFORMATRICI PSE -- C -

Portata massima	5000	Nmc/h ognuno
Altezza minima	6	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri Polistirene	15	mg/Nmc
---------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E20 -DENSIFICATORI POLISTIRENE – C – DA ELIMINARE -

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	6,5	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri Polistirene	15	mg/Nmc
---------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E21 -DENSIFICATORI POLISTIRENE – C – DA ELIMINARE -

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	6,5	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri Polistirene	15	mg/Nmc
---------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E24 -DENSIFICATORI POLIPROPILENE – C -

Portata massima	4500	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri pp	15	mg/Nmc
------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E25 -TERMOFORMATRICE POLIPROPILENE

Portata massima	60000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri Polipropilene	15	mg/Nmc
-----------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E26 -SILOS

Portata massima	11000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri Polipropilene	15	mg/Nmc
-----------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E27 -SILOS

Portata massima	2700	Nmc/h
Altezza minima	23	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri Polipropilene	15	mg/Nmc
-----------------------	----	--------

PUNTI DI EMISSIONE E28A,E28B,E28C,E28D -SILOS -

Portata massima	1500	Nmc/h ognuno
Altezza minima	18,5	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri Polistirene	15	mg/Nmc
---------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E29 -SILOS

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	22,5	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri Polistirene	15	mg/Nmc
---------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E30 – TERMOFORMATURA POLIPROPILENE

Portata massima	60000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	Ambiente	
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri Polipropilene	15	mg/Nmc
-----------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E31 – MULINO POLIPROPILENE – C – DA ELIMINARE -

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	5,5	m
Temperatura	Ambiente	
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri Polipropilene	15	mg/Nmc
-----------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E32 – MULINO POLISTIRENE – C -

Portata massima	8000	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Temperatura	Ambiente	
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri Polistirene	15	mg/Nmc
---------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E33 – SILOS

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	3,5	m
Temperatura	Ambiente	
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri CaCO ₃	15	mg/Nmc
---------------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E34 – IMPIANTO DI RIGRANULAZIONE – C -

Portata massima	700	Nmc/h
Altezza minima	7,5	m
Temperatura	Ambiente	
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri Polipropilene e Polistirene	15	mg/Nmc
-------------------------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E35 – IMPIANTO DI RIGRANULAZIONE – C -

Portata massima	700	Nmc/h
Altezza minima	7,5	m
Temperatura	Ambiente	
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri Polipropilene e Polistirene	15	mg/Nmc
-------------------------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E36 – IMPIANTO DI RIGRANULAZIONE – C -

Portata massima	700	Nmc/h
Altezza minima	7,5	m
Temperatura	Ambiente	
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri Polipropilene e Polistirene	15	mg/Nmc
-------------------------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E37 – ESTRUSORI PP E PET – C - NUOVO -

Portata massima	35000	Nmc/h
Altezza minima	7,3	m
Temperatura	Ambiente	
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri PET e PP	15	mg/Nmc
------------------	----	--------

Prescrizioni:

1. Per il nuovo punto di emissione indicato con E37 – Estrusore PP e PET -, dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 del Decreto Legislativo n.152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta deve provvedere ad effettuare almeno tre autocontrolli alle emissioni a partire dalla data fissata per la messa a regime per un periodo di 10 giorni. Gli esiti di tali autocontrolli dovranno essere inviati alla SAC e al Servizio Territoriale ARPAE - Distretto di Faenza e Bassa Romagna .
2. Per la verifica del rispetto dei limiti, dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio

UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

- 3. I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- 4. I sistemi di accesso degli operatori** ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
- 5. La Ditta è tenuta a comunicare alla SAC e al Servizio Territoriale ARPAE lo stato di avanzamento dei lavori di adeguamento delle prese campione e degli accessi in sicurezza. Gli interventi devono essere conclusi entro il 31/12/2019.**
- 6. Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime del nuovo punto di emissione E37 - il 30/06/2017.** Entro tale data deve essere data comunicazione alla SAC e al Servizio Territoriale ARPAE della messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui al precedente 1).
- 7. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale** per tutti i punti di emissione indicati. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro dovranno altresì essere annotate:
- le manutenzioni da effettuare ai sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale e le eventuali anomalie degli stessi;
 - le manutenzioni da effettuare sugli impianti termici, con frequenza almeno annuale. Tali annotazioni possono essere effettuate anche sul Libretto d'impianto.

SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

CONDIZIONI:

Gli scarichi di acque reflue che si originano dall'attività, oltre agli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali, sono scarichi di acque reflue domestiche con scarico finale in acque superficiali.


Gli scarichi denominati 1,2,3,4,5,6 e 10, scaricano nel fosso comunale tombinato di Via Damano e lo scarico n.9, nel fosso comunale tombinato di Via Fornace di Sotto.

L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare all'interno degli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

PRESCRIZIONI:

- lo scarico deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dal Regolamento comunale per il servizio di fognatura e dalle linee guida ARPA per lo scarico di acque reflue domestiche;
- per i parametri non espressamente indicati nella Tabella 2 dell'allegato 5) alla Parte III del DLgs n. 152/2006 e smi, si applicano i limiti previsti dalla Tabella 3 dell'allegato 5) alla Parte III del medesimo Decreto;
- i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- per garantire il corretto funzionamento degli impianti; devono essere adottate adeguate procedure di controllo e un adeguato livello di manutenzione e/o pulizia del sistema tramite periodiche asportazioni del materiale sedimentato. Tutti i rifiuti prodotti in tale operazione devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente;
- gli scarichi e il pozzetto ufficiale di prelevamento e/o il punto di prelievo, devono essere sempre resi accessibili agli organi di vigilanza, per cui devono essere garantiti opportuni interventi di manutenzione, per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo;
- i pozzetti ufficiali di prelevamento e/o i punti di prelievo devono essere idonei al prelevamento di campioni;
- nel caso si verificassero imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e/o la qualità degli scarichi deve esserne data immediata comunicazione all'ARPA e all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto e i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.

Planimetria della rete fognaria



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.